

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1206)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ENDRICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1973

Modificazione dell'articolo 200 del Codice di procedura penale,
concernente l'impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si vuol dare l'interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 200 del codice di rito penale.

Il predetto comma era, prima della riforma novellistica del 1955, così concepito: « Quando non sia diversamente stabilito, la impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, purchè, trattandosi di ordinanza emessa nel dibattimento, siasi fatta di ciò espressa riserva nel processo verbale, immediatamente dopo la pubblicazione dell'ordinanza medesima ».

L'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali era pertanto subordinata alla condizione della « riserva di gravame ».

L'articolo 7 della legge 18 giugno 1955, n. 517, recante modificazioni al codice di pro-

cedura penale, ha soppresso la menzionata condizione (o, meglio, onere). Le ragioni dell'abolizione sono indicate nella relazione dell'allora Guardasigilli onorevole De Pietro: « Nell'articolo 200 si è soppressa, per la impugnazione delle ordinanze impugnabili insieme alla sentenza, la riserva di gravame, la quale, nello svolgimento sollecito del dibattimento o per la non tempestiva percezione della importanza dell'ordinanza da parte del difensore, poteva costituire grave pregiudizio per la piena esplicazione del diritto di difesa ».

Senonchè la buona volontà e l'intento del legislatore sono stati frustrati dal formalismo della giurisprudenza, la quale esige, ai fini dell'impugnabilità delle ordinanze dibattimentali, che dalla parte interessata vengano opposte *illico et immediate* le ragioni del dissenso: in difetto di tale opposizione si ha acquiescenza e l'ordinanza non è più impugnabile.

Giustamente il PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, vol. I, p. 145, in nota, osserva che non si comprende come si possa fare acquiescenza al provvedimento prima d'averne acquistato il diritto ad impugnarlo, il quale sorge nel momento in cui è emanata la sentenza.

Bisogna dunque dire che, mentre il legislatore ha voluto semplificare le cose, la giurisprudenza le ha rese più complesse: è stato abolito l'istituto della riserva di gravame, ma è spuntato l'obbligo dell'immediata enunciazione dei motivi di dissenso dall'ordinanza...

Non sono mancate decisioni aderenti alla lettera e allo spirito dell'articolo 7 della legge 18 giugno 1955. Ad esempio, con sentenza

27 novembre 1970 in causa Spanò la 1^a Sezione penale della Corte di cassazione ha statuito che non sussiste a carico delle parti l'onere di dichiarare, immediatamente dopo la pronunzia d'ordinanze dibattimentali, il proprio dissenso per poter impugnare tali provvedimenti, essendosi il legislatore proposto, nel modificare il testo dell'articolo 200 con la legge 18 giugno 1955, n. 517, di far sì che la mancata tempestiva segnalazione del rilievo giuridico delle ordinanze non pregiudichi i poteri e i diritti delle parti.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente è però diverso.

Il presente disegno di legge mira ad evitare che sia elusa l'opportunnissima riforma operata, sul punto in esame, nel 1955.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando non è diversamente stabilito, la impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza; l'impugnazione contro le ordinanze può essere proposta, nei casi predetti, anche se, subito dopo la pronunzia di esse, la parte interessata non ha fatto riserva di gravame o non ha enunciato le ragioni del proprio dissenso ».